VINCENZO MANZELLA
Vescovo di Cefalù

- **Visto** il Decreto Vescovile del 1° febbraio 2012;
- **Vista** la graduatoria vigente degli aspiranti supplenti per l'insegnamento della Religione Cattolica per il triennio 2015-2018;
- **Visto** il D.P.R. 20 agosto 2012, n°175;
- **Considerato** che a decorrere dal 1° settembre 2017 gli aspiranti supplenti per l'insegnamento della Religione Cattolica dovranno essere in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato DPR 20/08/ 2012 n°175;
- **Vista** la circolare ministeriale n° 2989 del 06/11/2012, applicativa del DPR 175/2012;

Con il presente decreto

STABILISCO

I criteri di formazione delle graduatorie annuali degli aspiranti supplenti per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole della Diocesi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 relativamente alle Scuole pubbliche statali e/o paritarie.

1. Formazione delle graduatorie: a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 verranno predisposte n° 3 graduatorie di aspiranti supplenti denominate in ordine di precedenza: graduatoria **I** - graduatoria **II** – graduatoria **III**.
2. Verranno inseriti nella **graduatoria I** gli aspiranti supplenti che già fanno parte della graduatoria vigente degli aspiranti supplenti per il triennio 2015-2018 e che sono in possesso di uno dei titoli previsti dal DPR 175/2012 entro il termine di scadenza della presentazione della domanda.
3. Nella **graduatoria II** verranno inseriti i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal DPR 175/2012 entro il termine di scadenza della presentazione della domanda.
4. Nella **graduatoria III** verranno inseriti gli aspiranti supplenti che fanno parte della vigente graduatoria per il triennio 2015-2018 e che non sono in possesso dei titoli previsti dal DPR 175/2012.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 verranno formulate soltanto le graduatorie **I** e **II** così come specificato nei punti **2** e **3**.

6. Titoli di qualificazione professionale per l'accesso all'IRC a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018:

- 6.1 Nelle Scuole Secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (Baccalaureato, Licenza o Laurea) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2) conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

- 6.2 Nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie l'insegnamento della Religione Cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 6.1;

b) da sacerdoti, diaconi, o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale italiana in attuazione del can. 804, comma 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano.

L'insegnamento della Religione cattolica può essere altresì impartito dagli insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della Religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale italiana.

- 6.3 A far data dall'anno scolastico 2017-2018 sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della Religione cattolica gli insegnanti che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della Religione cattolica entro il termine dell'anno 2016-2017 e che siano provvisti dei seguenti titoli:

a) nelle Scuole di ogni ordine e grado:

a.1) coloro che siano in possesso di un diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze religiose approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

a.2) coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di secondo livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di Scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana;

b) nelle Scuole dell'infanzia e primaria:

b.1) coloro che siano in possesso di un diploma di Scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana;

b.2) gli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della Religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) coloro che abbiano frequentato nel corso dell'Istituto magistrale l'insegnamento della Religione Cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della Religione Cattolica in modo continuativo per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

Sono, altresì, fatti salvi i diritti di tutti coloro che abbiano conseguito i titoli di qualificazione previsti dall'Intesa del 14 dicembre 1985 entro la data di entrata in vigore del DPR 175/2012 (31 ottobre 2012) e abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della Religione Cattolica, per almeno un anno scolastico continuativo (legge 124/99, art.11, comma 14) dal 2007-2008 al 2011-2012.

7. Domanda d'inserimento negli elenchi graduati per supplenze.

Gli interessati a supplenza dovranno essere in possesso di titoli culturali validi secondo quanto previsto dall'Intesa MIUR-CEI del 28.06.2012 (vedi punto 6 e seguenti), dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano, della residenza da almeno un anno in uno dei Comuni della Diocesi. Coloro che non siano ancora muniti di idoneità potranno presentare la domanda per aspiranti supplenti, ma seguiranno nelle rispettive graduatorie **I - II - III** chi è in possesso dell'idoneità.

Per l'inserimento nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- La domanda dovrà essere presentata alla portineria della Curia vescovile - Piazza Duomo 10, da Lunedì a Sabato con orario 9,00/13,00 e 15,00/19,00, entro il termine perentorio del 27 luglio 2017. Chi riceve la domanda, nella busta esterna apporrà un bollo con la data, l'ora di consegna, la firma e rilascerà ricevuta di avvenuta ricezione.
- La domanda potrà essere anche inviata entro il termine perentorio del 27 luglio 2017 con Raccomandata A/R all'indirizzo "Ufficio Scuola Diocesi di Cefalù - Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù", in questo caso farà fede il timbro postale.
- La domanda va corredata dei titoli che legittimano la presentazione della stessa, nonché dei titoli ammessi a valutazione, secondo la Tabella, Allegato 1.
- La domanda, compilata su modello predisposto dall'Ufficio e scaricabile dal sito, dovrà contenere le dichiarazioni complete delle proprie generalità, del possesso dei requisiti che danno diritto all'inserimento negli elenchi, la scheda (anch'essa scaricabile dal sito) con l'elenco completo di tutti i titoli culturali e di servizio valutabili e allegati in copia, nonché ogni altra dichiarazione e documentazione utile.

8. Il diritto alla nomina per effetto dell'inclusione in posizione utile negli elenchi graduati e ordinati **I-II-III** per supplenze verrà maturato esclusivamente in base al punteggio complessivo spettante per i titoli culturali di accesso, per i titoli accademici, per i titoli professionali e per i titoli didattici, ossia per tutti i titoli valutabili a norma della tabella di valutazione, Allegato 1 . In ciascuna graduatoria gli aspiranti muniti di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano hanno la precedenza sugli altri aspiranti che ne siano sprovvisti. A parità di punteggio il criterio di precedenza è determinato dalla minore età anagrafica.
9. Modalità di conferimento delle supplenze:
   a) Alla copertura di eventuali supplenze temporanee in sostituzione del docente incaricato a tempo indeterminato o annuale assente, l'Ufficio IRC individua l'avente diritto dagli

appositi elenchi graduati in ordine I – II- III, fatto salvo il diritto della discrezionalità di nomina di figure terze (sacerdoti, diaconi ecc.) da parte dell'Ordinario Diocesano;

b) Per supplenze brevi si potrà utilizzare per le convocazioni il mezzo telefonico o il servizio SMS; in caso di mancata risposta, dopo il secondo tentativo, si procederà a scorrere l'elenco degli aspiranti per la copertura tempestiva della supplenza. Per le supplenze di durata pari o superiore ai trenta giorni, l'Ufficio utilizzerà per le convocazioni procedure e modalità tali da acquisire agli atti documenti inconfutabili sulla convocazione e sulla eventuale rinuncia.

c) La rinunzia ad una supplenza di norma non è prevista, a meno che sia motivata da valide ragioni ostative e sia adeguatamente documentata; in caso contrario l'interessato sarà collocato in base alla graduatoria di appartenenza I – II – III in coda agli elenchi graduati, ai fini del conferimento di altre supplenze nello stesso anno scolastico.

d) Nel caso di proroga della supplenza occorre avvertire, per le vie brevi, l'Ufficio IRC allo scopo di assicurare parimenti il diritto del supplente e il regolare andamento didattico per la scuola. Parimenti è necessario comunicare la conclusione della supplenza per il conferimento di eventuali nuove supplenze.

e) Il docente che nell'anno ha prestato servizio quale supplente ha l'obbligo di presentare all'Ufficio IRC, entro il mese di giugno, copie di tutti i contratti ricevuti per le opportune verifiche.

f) Coloro che dovessero ricevere la proposta d'insegnamento della Religione Cattolica in una scuola paritaria, per la valutazione del servizio dovranno richiedere all'Ufficio IRC all'inizio di ciascuno anno scolastico il relativo nulla osta.

Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna ed ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Del presente decreto fa parte integrante la Tabella di Valutazione dei Titoli, Allegato 1, valida per l'attribuzione dei punteggi per l'anno scolastico 2017/2018.

Cefalù 14/06/2017

VINCENTIUS MANZELLA EPISCOPUS CEPHALUDEN

Reg. Atti Can. N. 401 F.820/823

Il Cancelliere

CURIA DIOCESANA CEFALU CANCELLERIA